



COMUNE DI GARESSIO

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO POTENZIAMENTO SERVIZIO TRIBUTI

Adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 194 del 18/12/2024

In vigore dal 01/01/2025

INDICE

Premessa

Art.1 – Costituzione del fondo

Art.2 – Destinazione del fondo

Art.3 – Limite individuale trattamento accessorio

Art.4 – Criteri valutazione individuale

Art.5 – Riparto e assegnazione salario accessorio

Art.6 – Potenziamento risorse strumentali dell'Ufficio Tributi

Art.7 – Entrata in vigore

PREMESSE

Il fondo per il potenziamento risorse Ufficio Tributi del Comune di Garessio è costituito ai sensi della L. 145 del 30/12/2018 art.1 c.1091 – Legge Finanziaria 2019, al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione.

Il fondo è annualmente destinato al potenziamento delle risorse strumenti del servizio preposto alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente addetto.

Per “maggior gettito” si intendono le maggiori somme riscosse nell'esercizio fiscale precedente all'anno di riferimento conseguenti ad atti di accertamento Imposta Municipale Propria (IMU) e Ta.Ri., anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti risultanti da consuntivo.

Per attività connesse alla partecipazione del Comune di Garessio all'accertamento dei tributi erariali si rappresentano tutte le attività in applicazione dell'art.1 del D.L. 30/09/2005 n.203, convertito con L. 2/12/2005 n.248.

ART.1 – COSTITUZIONE DEL FONDO

Il fondo per il potenziamento attività del Servizio Entrate e Tributi è annualmente stabilito nella misura del 5% del maggior gettito riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal Conto Consuntivo approvato, relativo all'attività di accertamento dell'IMU e della TARI e della quota riversata al Comune per l'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali e da eventuali contributi sociali non corrisposti a seguito attività di controllo dell'ufficio, indipendentemente dall'anno in cui l'attività accertativa è stata posta in essere.

Ciascun anno è costituito, in via preventiva, il fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art.1, c.1091, della L. 145/2018, quantificato provvisoriamente nella misura del 5% delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI).

Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui ai successivi articoli che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.

Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui *“Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”*. Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017, salvo modificare nella parte inclusa nel caso di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto in ritardo rispetto ai termini previsti dal D.Lgs 267/2000, dando informativa dettagliata alle parti sindacali delle motivazioni dell'approvazione in ritardo dei citati documenti contabili.

In caso di mancata approvazione dei documenti contabili, sarà possibile procedere alla distribuzione di compensi per lotta all'evasione, previsti secondo il vigente regolamento, qualora l'Ente, in sede di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, destini risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016-2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento di obiettivi di lotta all'evasione previsti nel piano della Performance dell'Ente o in altri

analoghi strumenti di programmazione della gestione, a copertura dei correlati oneri del trattamento economico accessorio del personale coinvolto.

La quantificazione delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi risultanti dal bilancio consuntivo approvato relativo al medesimo anno di riferimento. Al fine di individuare il maggior gettito accertato relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), si fa riferimento alle definizioni contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 118/2011.

ART.2 – DESTINAZIONE DEL FONDO

L'importo del fondo è destinato al trattamento accessorio del personale e al potenziamento del Servizio Entrate e Tributi. Il personale interessato, anche di qualifica dirigenziale o titolare di posizione organizzativa, viene individuato nel personale strettamente impegnato nelle attività di accertamento e recupero dei tributi.

Tale fondo viene destinato per una quota del 90% all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale o titolare di posizione organizzativa, e per una quota del 10% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.

ART.3 – LIMITE INDIVIDUALE TRATTAMENTO ACCESSORIO

L'importo individualmente assegnato al singolo dipendente, anche di qualifica dirigenziale o titolare di posizione organizzativa, non può eccedere la misura massima del 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente, come stabilito dall'art.1 c.1091 della L. 145/2018. L'importo massimo della quota del fondo attribuibile al salario accessorio del personale è rappresentato dalla somma degli importi risultanti pari al 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente addetto all'attività di accertamento e recupero dei tributi.

ART.4 – CRITERI VALUTAZIONE INDIVIDUALE

Il personale addetto verrà valutato in relazione agli obiettivi stabiliti per il Servizio Entrate e Tributi, valutando la prestazione soggettiva apportata al fine del raggiungimento degli obiettivi annualmente stabiliti, che si indica pari al 100% nel caso di totale assenza di osservazioni o segnalazioni negative formali pervenute riferite al singolo dipendente o all'ufficio e al pieno raggiungimento degli obiettivi.

ART.5 – RIPARTO E ASSEGNAZIONE SALARIO ACCESSORIO

Ferma restante la ripartizione fissata dalla contrattazione integrativa, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:

- Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario (tributi/entrate) e Responsabile del Tributo 40 %;
- Personale addetto all'accertamento 50 %;
- Collaboratori amministrativi 10 %.

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

Nel caso di insufficienza del fondo, come quantificato all'art.2 e risultante da puntuale valutazione, gli importi assegnati personale interessato verranno automaticamente ridotti della percentuale mancante tra la somma effettivamente disponibile del fondo e la somma massima potenzialmente destinabili allo stesso.

Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, il Segretario generale, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi.

Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia.

ART.6 – POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI DELL'UFFICIO TRIBUTI

Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati e al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con le somme del 10% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno, nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui ai precedenti articoli. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000.

Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati e alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

ART.7 - EFFICACIA

Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, è pubblicato per ulteriori quindi giorni all'albo pretorio del Comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno 2025 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.